Sentenza del 11/11/2021 n. 4084 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 13

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cxxxx Vxxxx Cxxxx Zxxxx Exxxx Fxxxx SNC ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso delle maggiori somme negli anni dal 2012 al 2017 versate (spontaneamente) in misura eccedente quella dovuta al Comune di Pozzolengo a titolo di tassa rifiuti in relazione ad unità immobiliare a servizio della azienda vitivinicola.

In particolare, ha sostenuto di essersi solo successivamente avveduta dell'errore siccome commesso in suo danno in ragione della effettiva estensione dell'area utilizzata (peraltro all'ente comunale indicata con DIAP commerciale presentata già nell'anno 2011) e della insussistenza di alcuna preclusione alla restituzione dei maggiori importi corrisposti spontaneamente, vieppiù ove si consideri che proprio la superficie posta a fondamento dei conteggi giustificativi del richiesto rimborso è stata confermata dall'ente comunale che, in aderenza alla medesima, ha adeguato la pretesa per l'anno 2018.

Si è costituito in giudizio il COMUNE DI POZZOLENGO, il quale ha eccepito la acquiescenza dalla società prestata al pagamento siccome da esso richiesto nel periodo in contestazione, da ritenersi ostativa alla attuale richiesta di rimborso, a prescindere dall'intervenuto adeguamento per l'anno 2018 alla indicazione della superficie da assoggettare al tributo proveniente dalla contribuente.

Con sentenza n. 336/19 del 08-29.05.2019 la CTP di Brescia, Sezione 4, ha accolto il ricorso (sul rilievo che il pagamento spontaneo della cui erroneità si avveda successivamente non preclude il diritto del contribuente alla conseguente restituzione di quanto risultato non dovuto), condannando l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.009,05.

Avverso la prefata sentenza ha interposto appello il COMUNE DI POZZOLENGO, censurando la sentenza dei primi giudici, laddove ha disconosciuto la intervenuta acquiescenza (derivante dal pagamento spontaneo del tributo) preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione e condannato esso ente impositore al pagamento delle spese processuali.

Si è costituita in giudizio la appellata Cxxxx Vxxxx Cxxxx Exxxx Exxxx SNC, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della ingiustamente gravata sentenza, per converso corretta sul piano fattuale e giuridico.

All'esito della udienza del 29.09.2021 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al motivo fondamentale di gravame (intervenuta acquiescenza (derivante dal pagamento spontaneo del tributo, preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione) vale osservare che, ai sensi dell'art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell'intervenuto accertamento alla restituzione.

Siccome precisato dal giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 5519/2009) i termini dal legislatore assegnati al contribuente per la presentazione della richiesta di rimborso presuppongono, comunque, che il pagamento del non dovuto (di cui si chiede la restituzione) sia avvenuto spontaneamente.

In altri termini, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo (fattispecie, diversa da quella che ci occupa, cui, vale evidenziare, si riferiscono i conseguenti inconferenti arresti giurisprudenziali richiamati dall'ente impositore).

Nella specie, con riferimento alla TARSU, alla TARES ed alla TARI dovute per l'immobile oggetto, la contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, ha provveduto a versare al Comune di Pozzolengo i tributi siccome da questo ultimo determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall'art. 51 del Regolamento della IUC del Comune di Pozzolengo, approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 06.09.2014.

Solo successivamente all'intervenuto pagamento delle prefate somme la contribuente ha avuto modo di avvedersi che i versamenti siccome eseguiti erano parzialmente indebiti, atteso che nella determinazione della entità del tributo

indicato il Comune aveva attribuito alla superficie complessiva dell'immobile la medesima categoria di utenza non domestica (quella di "supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari"), senza distinzione tra spazi adibiti ad attività commerciale (pari a 90 mq, effettivamente da ricondurre alla categoria applicata) e restanti locali invece adibiti ad attività di lavorazione e stoccaggio (ai quali doveva essere, pertanto, applicata la tariffa per la categoria di "attività artigianali").

Siccome attestato dalla documentazione versata in atti, la superiore destinazione di utilizzo dei locali dell'immobile in discussione è a conoscenza dell'ente comunale già a far tempo dal 16.03.2011, data di presentazione da parte della contribuente di DIAP commerciale (prot. n. 1572), relativa esclusivamente allo spostamento del locale espositivo da una ala all'altra di pari superficie, sempre nell'ambito del medesimo immobile: l'utilizzo dei suindicati spazi non ha subito alcuna variazione nel corso degli anni.

Acclarato l'errore commesso, in data 17.01.2018, la contribuente ha presentato all'ente comunale istanza, con la quale ha chiesto:

- ° il ricalcolo della TARI dovuta per l'anno 2018, applicando correttamente le tariffe in ragione della effettiva destinazione d'uso delle superfici;
- ° il rimborso di quanto versato a titolo di TARSU, TARES e TARI per il periodo 2012-2017 siccome quantificato.

Orbene:

- ° non vi è contrasto sulla effettiva destinazione d'uso delle superfici, al fine riconosciuta ed utilizzata per il ricalcolo della TARI dallo stesso Comune per l'anno 2018 e, comunque, non contestata neppure in relazione alle precedenti annualità;
- ° ostativo alla restituzione delle maggiori somme versate viene dall'ente impositore ritenuto solo il già intervenuto pagamento delle stesse.

Ma proprio con riguardo a quest'ultimo soccorre tornare ad evidenziare che i versamenti sono stati effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, sicché, siccome correttamente ritenuto ed affermato dai primi giudici, nulla osta, in aderenza alle previsioni dello stesso legislatore, alla richiesta ed al riconoscimento alla restituzione delle maggiori somme non dovute invece versate.

Per quanto innanzi questa Commissione rigetta l'appello del Comune di Pozzolengo (assorbente la censura riferita alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio) e conferma la sentenza impugnata.

Spese del presente grado di giudizio comunque compensate, attesa la effettiva particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sezione 13, così decide:

- -Rigetta l'appello del Comune di Pozzolengo e conferma la gravata sentenza.
- -Compensa le spese del presente grado del giudizio.